"MMCDC" MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

associazione culturale di promozione sociale
Sede legale: Via XX Settembre n. 1/A, Reggio Emilia (RE)
Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia
N. iscrizione e codice fiscale 02671690358
Iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia n. 304739
P. IVA: 02671690358

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI DEL 08/06/2022

In data di mercoledì 08 giugno 2022 alle ore 11:30, si è riaggiornata, presso la sede legale, l'Assemblea dell'Associazione "MMDCD" MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.

A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Michele Merola, che **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione in quanto la prima, convocata in data 07/06/2022 è andata deserta** ai sensi dell'art. 13, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Morelli Enrico.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il punto posto all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto richiesta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Emilia Romagna al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.
Il Presidente informa i presenti che, entro il 19 luglio 2022, è necessario procedere ad una ulteriore modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore per l'iscrizione al RUNTS – sezione b) associazioni di promozione sociale.
Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto modificato, evidenziando le modifiche apportate.
Il Presidente continua affermando che lo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni ed in base alle richieste di modifica avanzate dall'Ufficio Regionale del RUNTS previste per la nostra associazione di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

L'Assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare le modifiche legate allo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente precisa che lo statuto modificato verrà esposto in bacheca ed inviato a tutti i soci (a mezzo mail).

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art.82, c.3 e c. 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:10.

Il Presidente ..... Il segretario verbalizzante .....

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 08 LUG. 2022 SERIE 3
N. 2881 CON € ESENTE
IL DIRETTORE DELL'U.T.

Direzione Provinciale di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale di Reggio Emilia - Agenzia delle Entrate

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Dr. Giuseppe N. Di Maria

STATUTO

Art. 1

Costituzione, Denominazione

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un'Associazione culturale di promozione sociale APS, senza scopo di lucro, denominata "MMCDC" MM Contemporary Dance Company con sigla (MMCDC), che ha tra i suoi obiettivi costitutivi il diffondere il fenomeno danza nei suoi aspetti culturali, perseguendo in modo esplicito ed organico le valenze sociocomunicative ed artistiche proprie del linguaggio della danza.

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione culturale diventerà quindi "MMCDC" MM Contemporary Dance Company APS". L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall' Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 3

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- la diffusione della cultura della danza;
- la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della danza, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale e internazionale;
- promuovere la formazione professionale di danzatori, coreografi, operatori del settore artistico della danza, tecnici, scenografi, ecc.;

- produrre e promuovere spettacoli di danza o teatro-danza, eventi e manifestazioni.

Per il raggiungimento di queste finalità l'Associazione si propone di:

- sostenere la ricerca coreografica, il balletto e ogni forma di danza o teatro-danza anche in collaborazione con istituzioni ed enti vari, pubblici e privati, con Associazioni e privati, Compagnie e cooperative, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio coreografico italiano e straniero;
- sviluppare e stimolare nell'ambito studentesco l'interesse per la danza con idonee e articolate iniziative da attuarsi in collaborazione con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado (con gli Istituti, i Provveditorati, i Distretti, gli Assessorati);
- promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali di animazione ed artistiche e partecipare ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, ecc.;
- per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e approfondimento in collaborazione, patrocinio, contributo e/o con il finanziamento di Enti e Istituzioni, pubblici e privati.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione; giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. Le attività di cui ai commi precedenti o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 4

Altre Attività

L' Associazione può svolgere ex art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5

Durata

La durata dell'Associazione è convenuta a tempo indeterminato; essa potrà essere sempre sciolta con deliberazione assembleare.

Art. 6

Soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, al rispetto dello statuto sociale e alla tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. L'inottemperanza sarà motivo di esclusione.

I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci ed ai rendiconti.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall' Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art.7

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve

essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati

e cause di cessazione del rapporto associativo

I soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenne, passivo;
- nel caso di socio minorenne, l'esercizio del diritto di voto spetta ai titolari della responsabilità genitoriale su di esso;
- nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e pertanto di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta spedita con lettera raccomandata o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatta pervenire almeno sette giorni prima al Presidente del Consiglio Direttivo. I documenti potranno essere visionati nella sede sociale dell'Associazione da parte del richiedente in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo direttivo. Il Socio che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

I soci sono obbligati a:

- osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell' adesione, per mancato versamento della quota associativa per 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, per dimissioni, per decesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Art. 9

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il Fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10

Regolamenti

L'Associazione si doterà di un regolamento interno per la regolamentazione della vita associativa.

Art. 11

Norme sul volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12

Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati con diritto di voto;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

4. l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del codice del terzo settore;

5. l'Organo di Revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del codice del terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni hanno diritto a partecipare ed intervenire in Assemblea, pronunciandosi sulla vita associativa, tuttavia, il relativo diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all' anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo richieda lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, mediante o affissione presso le sedi sociali, o via e-mail, o via fax o con altro mezzo idoneo alla comunicazione, o in video conferenza come previsto dall'art. 24 c.4 del Codice del terzo settore e comunque facendo riferimento ai dati trascritti a libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi a libro soci a far data dal momento della convocazione. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee vanno redatti sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo delle sedi del relativo verbale.

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

   a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

   b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

   c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

   d) determinare il numero, eleggere e revocare membri del Consiglio Direttivo;

   e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

   a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

   b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto;

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum;

3. L'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo sarà automaticamente riconosciuto, per l'associato minorenne, ai titolari della responsabilità genitoriale sugli stessi;

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e

comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi ovvero entro un maggior termine quando lo richiedano particolari esigenze. Copia del bilancio consuntivo, o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.15

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a sette. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario dell'Associazione, ed il Vicepresidente.

Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell' Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

   a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

   b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

   c) sopraggiunte cause di incompatibilità, quali l'interdizione, l'inabilità, il fallimento o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

   d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati;

3. Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente;

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

   a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

   b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

   c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

   d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 17

Composizione e Durata delle cariche sociali

Le cariche sociali avranno durata di quattro anni e saranno rieleggibili.

Art. 18

Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti, non necessariamente tra gli associati, tra le categorie

di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017; in tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle norme di legge.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti, non necessariamente fra gli associati, o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo ed il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Revisore legale dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il compenso del Revisore legale dei conti è stabilito dal Consiglio Generale sulla base delle norme vigenti.

Art. 20

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 21

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

MICHELE MEROLA

ENRICO MORELLI

PAOLO LAURI